



## COMUNE DI TERNI

### ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. 21/03/2018

#### VERBALE DI DELIBERAZIONE N.9 del 14 gennaio 2019

#### OGGETTO:

Istanza Tamburini Attilio Luigi /Provvedimento di esclusione parziale (fascicolo 634)

L'anno duemiladiciannove, il giorno 14 del mese di gennaio alle ore 10.00, nei locali della sede municipale del Comune di Terni, si è riunito l'intestato Organo nelle persone dei signori

PRESENTE ASSENTE

Dott.ssa Giulia Collosi	Presidente	x	
Dott. Massimiliano Bardani	Componente	x	
Dott.ssa Eleonora Albano	Componente	x	

#### PREMESSO CHE

- il Comune di Terni, con delibera del Commissario Straordinario n.1 del 1 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);
- con D.P.R. del 21 marzo 2018 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (OSL) per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'OSL in data 11 aprile 2018;
- l'OSL si è insediato in data 11 aprile 2018;
- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, in data 17 aprile 2018 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente.

## VISTO

- l'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, che, introducendo una deroga all'articolo 255, comma 10 del TUEL, affida alla competenza dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- la circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, laddove chiarisce (p.100 ultimo periodo) che i residui attivi e passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *“le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse”*;
- la medesima circolare, laddove chiarisce (p.101 primo periodo) che la liquidazione delle spese delle gestioni vincolate compete all'organo straordinario di liquidazione che, laddove ritenga opportuno, può procedere al pagamento anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge;
- la propria deliberazione n.4/2018, con cui questo organo straordinario di liquidazione ha definito le linee guida in merito alla gestione separata dei fondi vincolati;
- che l'Ente non ha ancora trasferito all'Organo straordinario di liquidazione il fondo cassa al 31 dicembre 2017, comprensivo delle somme a destinazione vincolata;

## CONSIDERATO CHE

- l'avv. **Emidio Mattia Gubbiotti**, in qualità di procuratore antistatario del sig. **Attilio Giuseppe Tamburini**, ha proposto istanza (prot.n.0171071 del 3/12/18), per l'ammissione

alla massa passiva del credito di € 5.209,32, vantato dal sig. Tamburini a titolo di risarcimento del danno riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Terni n.869/2018, oltre al proprio credito per le spese di lite;

- il responsabile del servizio competente, dirigente della Direzione Affari Generali, ha reso l’attestazione richiesta (prot.n.0177419 del 13/12/18), da cui risulta un credito certo, liquido ed esigibile a titolo di risarcimento danni per € 4.664,85, comprensivi di interessi e rivalutazione;
- che il debito dell’Ente non è coperto da alcun impegno di bilancio, ma trova titolo in provvedimento giurisdizionale esecutivo;

Con voti unanimi palesi

#### **DELIBERA**

- di ammettere alla massa passiva il credito del sig. Attilio Luigi Tamburini per soli € 4.664,85, a fronte degli € 5.209,32 richiesti, escludendo la differenza, pari ad € 544,47.

La presente delibera è immediatamente esecutiva e va pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente a cura degli uffici comunali.

Avverso la presente delibera è ammesso il ricorso nei termini di legge al giudice territorialmente competente.

L’Organo Straordinario di Liquidazione

Giulia Collosi
Eleonora Albano
Massimiliano Bardani